

COMUNE DI CASTEL DI SANGRO

(Provincia dell' Aquila)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.	73	OGGETTO: Disciplina delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. Disposizioni provvisorie.
DATA	22/12/2007	
SETTORE I		
Proponente		
Resp.le dell'esecuzione		
ANNOTAZIONI		

L'anno duemilasette, il giorno ventidue del mese di Dicembre alle ore 17,30 nella sala delle adunanze del Consiglio Comunale del Comune di Castel di Sangro. Alla convocazione in sessione ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale. Proceduto all'appello nominale risulta quanto segue:

COGNOME E NOME	PRES.	COGNOME E NOME	PRES.
MUROLO Umberto – Sindaco	SI	PATITUCCI Vincenzo - Consigliere	SI
CARUSO Angelo – Assessore -Vice Sindaco	SI	SAMMARONE Paolo - Consigliere	SI
BUZZELLI Claudio – Assessore	SI	UZZEO Roberto - Consigliere	SI
LIBERATORE Andrea -Assessore	SI	DI SANDRO Angelo - Consigliere	SI
PALLOTTA Giuliano - Assessore	SI	BIASELLA Gaetano - Consigliere	SI
ROMANO Alfredo - Assessore	SI	ODDIS Manrico - Consigliere	SI
ZACCARDI Maurizio - Assessore	SI	QUINTAVALLE Piero Francesco - Consigliere	SI
FIOCCA Roberto - Consigliere	NO	GRAZIANI Giuseppe Angelo - Consigliere	SI
ORSINI Salvatore - Consigliere	NO		
Consiglieri assegnati incluso il Sindaco:	17	presenti	15
Consiglieri in carica incluso il Sindaco:	17	assenti	2

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE del Comune Dott.ssa Franca Colella.
Assume la Presidenza della seduta l'Ing. Umberto Murolo nella sua qualità di SINDACO.
Il Presidente, constatata la validità, dichiara aperta la seduta. La seduta è pubblica.

Relaziona l'assessore delegato Maurizio Zaccardi riferisce che la disciplina delle attività di somministrazione alimenti e bevande (bar, ristoranti, ecc.) prevedeva in passato la predisposizione di parametri numerici per il rilascio di nuove autorizzazioni.

Le varie richieste pervenute hanno esaurito i parametri numerici previsti dai precedenti provvedimenti di programmazione (deliberazione consiliare n. 14 del 27/02/1998 e Ordinanza n. 53 del 14/07/2004) delle attività di somministrazioni al pubblico di alimenti e bevande;

Allo stato attuale si registra una forte richiesta di nuove autorizzazioni e tuttora persiste una situazione di stallo relativamente alla emanazione di nuove norme da parte della Regione Abruzzo, in materia di disciplina dell'esercizio delle attività di somministrazioni al pubblico di alimenti e bevande.

L'ultimo "Decreto Bersani" (D.L. 04/07/2006, n. 223, convertito in Legge 04/08/2006, n. 248), ha rimosso tutte quelle norme che disponevano l'approvazione di parametri per il rilascio di autorizzazioni con riguardo anche alle attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla Legge 25 agosto 1991, n. 287.

Propone, quindi, l'adozione di un atto di indirizzo da parte del Consiglio Comunale che, fino all'emanazione di nuove norme di disciplina della materia da parte della Regione Abruzzo e, comunque, per almeno sei mesi decorrenti dalla data di adozione della deliberazione, consenta il rilascio di nuove autorizzazioni per l'esercizio delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di igiene e sanità e di pubblica sicurezza.

Tale termine si ritiene opportuno inserirlo anche in considerazione della necessità che il nuovo Piano Regolatore Generale di prossima adozione, contenga una disciplina volta a salvaguardare uno sviluppo armonico del contesto urbano anche sotto il profilo della eventuale localizzazione degli esercizi pubblici e delle attività commerciali.

Fa sapere che la proposta di deliberazione è stata discussa presso il Direttivo della locale Associazione Commercianti che ha espresso parere favorevole alla sua adozione.

Al termine interviene il consigliere Graziani e chiede delle delucidazioni alle quali viene data replica dall'assessore – relatore.

Il Sindaco Presidente interviene sul punto con qualche riflessione sulla legge nazionale che prevede la liberalizzazione e afferma che sul commercio e sulla liberalizzazione occorre di certo una maturità per la sua gestione e occorrerà una vigilanza del Comune e della associazione commercianti affinché diventi un vero vantaggio per il territorio. Delle riflessioni opportune, di carattere generale, a riguardo, vengono introdotte anche dal consigliere Graziani.

Interviene anche il consigliere Uzzeo che chiede che vengano introdotte delle norme specifiche nel predisponendo PRG che favoriscano la rinaturalizzazione del centro storico, sotto il profilo commerciale.

Replica il Sindaco sottolineando che l'ipotesi è allo studio e si sta predisponendo una proposta proprio per la rivitalizzazione del Centro storico, con specifiche deroghe.

Interviene il consigliere Biasella introducendo sempre considerazioni di carattere generale e proponendo correzioni ed integrazioni meglio esplicative e di carattere materiali, alla proposta, prontamente recepite ed accolte da tutti i consiglieri.

Al termine della discussione,

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che i precedenti provvedimenti di programmazione (deliberazione consiliare n. 14 del 27/02/1998 e Ordinanza n. 53 del 14/07/2004) inerenti la disciplina per il rilascio delle autorizzazioni amministrative per l'esercizio delle attività di somministrazioni al pubblico di alimenti e bevande, hanno perduto la loro valenza avendo le richieste esaurito i parametri numerici stabiliti per il rilascio di nuove autorizzazioni,

CONSTATATO il perdurante squilibrio tra domanda ed offerta dei servizi di somministrazione, accentuatosi anche in relazione ai mutamenti verificatisi nelle abitudini nei consumi extradomestici, nell'intensificazione dei flussi di mobilità di popolazione, nei cambiamenti dell'assetto urbanistico dovuti al processo di riqualificazione e di recupero ed in relazione anche alla crescente centralità nell'ambito del bacino dell'Alto Sangro;

RILEVATE le crescenti pressioni provenienti da soggetti che intendono avviare attività nel settore con la prospettiva di sviluppare ed innovare la rete degli esercizi, di favorire la crescita dell' imprenditoria e dell' occupazione e di migliorare la qualità del lavoro, la sicurezza dei consumatori, la trasparenza e la qualità del mercato;

CONSIDERATA:

- l' esigenza di garantire la libera concorrenza, la libertà d' impresa, la salvaguardia e la riqualificazione della rete dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;
- la necessità di intraprendere ogni iniziativa utile per la promozione della qualità sociale delle città, del territorio e del turismo, nonché per lo sviluppo dell' enogastronomia e delle produzioni tipiche locali;
- l' opportunità di incrementare l' efficienza e la qualità del servizio, facilitando l' integrazione degli esercizi di somministrazione nel contesto sociale ed ambientale e favorendo l' integrazione del settore con le altre attività economiche;

RILEVATO:

- che l' articolo 3 del Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in Legge 4 agosto 2006, n. 248, ha rimosso ogni limite e/o prescrizioni restrittiva della concorrenza, con riguardo sia alle attività commerciali individuate dal D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, che alle attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla Legge 25 agosto 1991, n. 287;
- che, tuttora, persiste una situazione di stallo relativamente alla emanazione di nuove norme da parte della Regione Abruzzo, in materia di disciplina dell' esercizio delle attività di somministrazioni al pubblico di alimenti e bevande;

RITENUTO di dovere emettere nuovi indirizzi per il settore dei pubblici esercizi e determinare la possibilità di poter rilasciare nuove autorizzazioni per l' esercizio delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti con l' impegno alla loro revisione e al loro adeguamento non appena la Regione avrà emanato le nuove disposizioni di disciplina della materia;

RITENUTO fissare il termine di almeno sei mesi della validità del presente atto di indirizzo ove non subentrasse, nel frattempo, la nuova disciplina regionale anche in considerazione del fatto che il nuovo Piano Regolatore Generale di prossima adozione, dovrà contenere una disciplina volta a salvaguardare uno sviluppo armonico del contesto urbano anche sotto il profilo della eventuale localizzazione degli esercizi pubblici e delle attività commerciali.

RISCONTRATO che il presente provvedimento è conforme al dettato legislativo nazionale sopra richiamato, nonché ai principi della Comunità Europea, e che è stato discusso dall'assessore delegato Maurizio Zaccardi con il direttivo della locale Associazioni Commercianti che si è espressa favorevolmente ;

VISTI i seguenti allegati:

- schema di domanda (Allegato "A");
- schema di dichiarazione (Allegato "B" e Allegato "C");

VISTO l' art. 42 del T.U. Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO il parere favorevole reso – a norma dell' art. 49 , 1° comma, del precitato T.U. Enti Locali – sulla proposta della presente deliberazione – e la dichiarazione di reso parere, che si allega in calce alla stessa:

- dal responsabile del Settore 1° - Servizi Generali -, in ordine alla "regolarità tecnica";

CON voti favorevoli unanimi espressi nei modi e termini di legge,

DELIBERA

1. Di stabilire i seguenti indirizzi per il rilascio delle nuove autorizzazioni per l' esercizio delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande:

Art. 1

Criteri per il rilascio di nuove autorizzazioni

Fino all' emanazione di nuove norme di disciplina della materia da parte della Regione Abruzzo e, in ogni caso per sei mesi decorrenti dalla data di adozione del presente atto, anche in considerazione del fatto che il nuovo Piano Regolatore Generale di prossima adozione, dovrà contenere una disciplina volta a salvaguardare uno sviluppo armonico del contesto urbano anche sotto il profilo della eventuale localizzazione degli esercizi pubblici e

delle attività commerciali, è possibile il rilascio di nuove autorizzazioni, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di igiene e sanità e di pubblica sicurezza.

La domanda, secondo lo schema allegato "A", in regola con l' imposta di bollo e indirizzata al COMUNE DI CASTEL DI SANGRO – Ufficio Commercio e Polizia Amministrativa – dovrà riportare i dati identificativi completi della ditta richiedente ed il codice fiscale, l' indicazione e l' insegna dell' esercizio, la dichiarazione di disponibilità dei locali, l' indicazione del tipo di attività che si intende svolgere, impegno ad attivare l' esercizio entro sei mesi dalla data di rilascio, pena la revoca del provvedimento, nonché essere corredate della seguente documentazione:

A) Dichiarazione, secondo lo schema allegato "B" o allegato "C", munita della copia fotostatica di valido documento di identità personale, da cui risulti che il richiedente è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa di settore e che a suo carico che non sussiste alcuna delle cause di esclusione. In particolare non possono essere titolari di autorizzazione amministrativa per l' esercizio dell' attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande coloro:

- che sono stati dichiarati falliti;
- che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni e che sia stata applicata in concreto una pena superiore al minimo edittale;
- che hanno riportato una condanna a pena detentiva accertata, con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti di cui al titolo II e VIII del libro II del codice penale, ovvero di ricettazione, riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina;
- coloro che hanno riportato due o più condanne a pena detentiva o a pena pecuniaria, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, accertate con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti previsti dagli artt. 442, 444, 513, 513 bis, 515, 516 e 517 del codice penale, o per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali;
- coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27.12.1956, n. 1423 e successive modifiche e integrazioni , o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31.5.1965, n. 575 e successive modifiche e integrazioni, ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza. Il divieto di esercizio dell'attività commerciale, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata o si sia in altro modo estinta, ovvero, qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza.

B) Elaborato tecnico, a firma di professionista abilitato, contenente:

- Stralcio planimetrico – scala 1.2000 – della zona di ubicazione dell' esercizio;
- Pianta dei locali – scala 1:100 – con l' indicazione dei riferimenti toponomastici e catastali e la distinta delle superfici (di somministrazione, di preparazione, servizi, ecc.);
- La destinazione d' uso dei locali;
- Relazione, ai sensi del D.M. 22/07/1977, per la classificazione dell' esercizio;
- Relazione da cui risulti la rispondenza dei locali ai requisiti di sorvegliabilità previsti dal D.M. 17/12/1992, n. 562.

Art. 2 **Norma transitoria**

Resta l' obbligo di adeguare il presente atto, che entra in vigore dalla data della sua adozione, ad ogni nuova disposizione che dovesse essere emessa in materia. In particolare, esso sarà oggetto di revisione e/o aggiornamento sulla base delle norme regionali di disciplina dell' esercizio delle attività di somministrazione al pubblico degli alimenti e delle bevande.

2. Di approvare i seguenti allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
- o schema di domanda (Allegato "A");
 - o schema di dichiarazione per ditta individuale (Allegato "B");
 - o schema di dichiarazione per società (Allegato "C");
3. Di dare atto che il termine di sei mesi della validità del presente provvedimento viene stabilita in sei mesi, decorrenti dalla data della sua adozione, anche in considerazione del fatto che il nuovo Piano Regolatore Generale di prossima adozione, dovrà contenere una disciplina volta a salvaguardare uno sviluppo armonico del contesto urbano sotto il profilo della eventuale localizzazione degli esercizi pubblici e delle attività commerciali.
4. Di mandare al Funzionario Responsabile del 1° Settore - Servizi Generali - per l' opportuna pubblicazione e diffusione del presente atto, anche a mezzo della locale emittente televisiva;
5. Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, 4° comma, del T.U. EE. LL., approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

IL PRESIDENTE
(Ing. Umberto Murolo)

IL CONSIGLIERE ANZIANO
(Dott. Angelo Caruso)

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Franca Colella)

DICHIARAZIONE DI RESO PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ho espresso, a conclusione della fase istruttoria, parere favorevole, sotto il profilo della "REGOLARITA' TECNICA" sulla proposta della presente deliberazione .

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
(Fortunato Locci)

DICHIARAZIONE DI RESO PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ho espresso parere favorevole sulla proposta della presente deliberazione in merito alla "REGOLARITA' CONTABILE".

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
(Dott. Stefano D'Amico)